



## REGIONE PUGLIA

---

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

---

N. 45 del Registro

**OGGETTO: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Integrazioni e Modifiche.**

---

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

**VISTO** l'atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";

**VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 85 del 22 gennaio 2021 con la quale si è provveduto ad approvare un Atto di indirizzo del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;

**PRESO ATTO** che con D.G.R. n. 215 del'8 febbraio 2021 la Giunta regionale ha approvato il differimento della soppressione della "Sezione Cooperazione Territoriale" e la relativa riorganizzazione fino al termine del 30 aprile 2021, ed, inoltre, ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere in merito,

#### DECRETA

di adottare le seguenti integrazioni e modifiche all'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della



# REGIONE PUGLIA

---

macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0” e relativo allegato A), approvato con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021:

## INDICE

### TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

#### CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 1 (Principi e finalità)

#### CAPO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Articolo 2 (Criteri di organizzazione)
- Articolo 3 (Strutture di coordinamento e dirigenziali)

#### CAPO III - IL SISTEMA DI DIREZIONE

- Articolo 4 (I Dipartimenti e le altre Strutture apicali)
- Articolo 5 (Sezioni di Dipartimento)
- Articolo 6 (Servizi)
- Articolo 7 (Strutture di Staff e di Progetto)

#### CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, MANAGEMENT BOARD

- Articolo 8 (Coordinamento dei Dipartimenti)
- Articolo 9 (Conferenza delle Sezioni)
- Articolo 10 (Management Board)

#### CAPO V - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

- Articolo 11 (Istituzione dei Dipartimenti)
- Articolo 12 (Gabinetto del Presidente)
- Articolo 13 (Segreteria Generale della Presidenza)
- Articolo 14 (Segreteria Generale della Giunta)



## REGIONE PUGLIA

---

- Articolo 15 (Struttura speciale per l'attuazione del POR)
- Articolo 15 bis (Struttura speciale Comunicazione Istituzionale)
- Articolo 15 ter (Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell'Ente e procedimenti protocollari)
- Articolo 16 (Collegio degli esperti del Presidente)

### TITOLO II - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

#### CAPO I - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA

- Articolo 17 (Accesso alla dirigenza regionale)

#### CAPO II - ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA

- Articolo 18 (Funzioni dei Direttori di Dipartimento)
- Articolo 19 (Attività organizzative dirigenziali)
- Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)
- Articolo 21 (Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)
- Articolo 22 (Conferimento dell'incarico di dirigente)
- Articolo 23 (Durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)
- Articolo 24 (Durata degli incarichi dirigenziali e figure analoghe - funzioni vicarie)
- Articolo 25 (Assegnazione obiettivi e risorse)
- Articolo 26 (Responsabilità dirigenziale)

### TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Articolo 27 (Nuova struttura organizzativa)

#### CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 28 (Abrogazioni).



# REGIONE PUGLIA

---

... (Omissis)

## **Articolo 11**

### **(Istituzione dei Dipartimenti)**

1. Sono istituiti dieci Dipartimenti per la cura e il governo di materie e servizi omogenei:
  1. Promozione della Salute e Benessere animale;
  2. Sviluppo economico;
  3. Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
  4. Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale;
  5. Mobilità;
  6. Welfare;
  7. Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana;
  8. Bilancio, Affari generali e Infrastrutture;
  9. Personale e Organizzazione;
  10. Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

## **Articolo 12**

### **(Gabinetto del Presidente)**

1. Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente; assicura il coordinamento dell'indirizzo politico del Presidente e della Giunta regionale tramite il raccordo con i Direttori di Dipartimento e il Segretario Generale della Presidenza.
2. Il Capo di Gabinetto sovrintende all'Ufficio di Gabinetto, coadiuva il Presidente della Regione supportandone l'azione, coordinando l'attività degli uffici di diretta collaborazione. Collabora con il Presidente alla predisposizione e all'aggiornamento del programma e delle direttive.



## REGIONE PUGLIA

---

Esercita ogni altra funzione che il Presidente gli delega. Cura e coordina l'integrazione della Programmazione Unitaria regionale in stretto raccordo e a sostegno dell'attuazione ed implementazione del Programma di governo; sovrintende alla programmazione dei fondi strutturali comunitari di competenza regionale, in raccordo con le diverse Autorità di Gestione.

3. Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, sentito il Capo di Gabinetto, un vice Capo di Gabinetto. Il posto di vice Capo di Gabinetto non è compreso nella dotazione organica.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 è istituita la figura del Portavoce del Presidente della Giunta regionale con l'attribuzione delle seguenti funzioni:

- a. coadiuva il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
- b. svolge le funzioni di Addetto Stampa.

Il Presidente della Giunta individua il proprio Portavoce tra gli operatori dell'informazione, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, che siano iscritti all'Albo dei giornalisti e in possesso di comprovata esperienza nel campo dei mezzi di informazione e comunicazione. Il Portavoce sottoscrive un contratto subordinato a tempo determinato di diritto privato e percepisce una indennità in misura non superiore alla retribuzione prevista per il Dirigente di Sezione di Dipartimento, oltre al rimborso delle eventuali spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore. Il contratto cessa improrogabilmente con la scadenza del mandato presidenziale ovvero anticipatamente nel caso di diversa decisione di una delle parti.

5. Il Presidente può altresì nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di quattro consiglieri politici ovvero esperti in materia amministrativa, giuridica, economico a supporto del Capo di Gabinetto. In alternativa, il Presidente ha facoltà di nominare fino a sei Consiglieri, nei limiti del budget assegnato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto per gli incarichi specificati al successivo comma 7;



## REGIONE PUGLIA

---

6. L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a personale esterno all'amministrazione in possesso di significativa esperienza professionale, sentito il Capo di Gabinetto.
7. Ai Consiglieri e al vice Capo di Gabinetto è attribuito il compenso indicato nella convenzione da stipularsi in applicazione dell'art. 2, comma 4, del Regolamento regionale 05/12/2000, n. 2, come modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale 17/12/2001 n. 10, in misura non superiore alla retribuzione prevista per il Dirigente di Sezione di Dipartimento, oltre al rimborso delle eventuali spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore.
8. Il Presidente, inoltre, può nominare fino ad un massimo di dieci consiglieri espressamente delegati a curare questioni di rilevante interesse strategico ed a fornire elementi informativi utili al Presidente per l'attività d'indirizzo della macchina amministrativa e per l'attuazione del Programma di Governo.
9. L'incarico di cui al comma 8 è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese autorizzate, documentate e sostenute per attività correlate allo stesso.
10. E' istituita la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente.
11. Il Direttore amministrativo del Gabinetto coordina le attività di Segreteria dello stesso e supporta il Capo di Gabinetto. Svolge ogni altra eventuale funzione delegata dal Capo di Gabinetto.
12. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto é conferito dal Presidente a un dirigente regionale.
13. L'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento.



## REGIONE PUGLIA

---

(Omissis)...

\* \* \* \*

Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto, alla Sezione Supporto Legislativo ed alla Sezione Personale e Organizzazione per i connessi adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, addì 10 FEB. 2021

EMILIANO  
